



**COMUNITÀ MONTANA
VALLI DEL VERBANO**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Ente capofila
Comunità Montana Valli del Verbano**

APPROVAZIONE	DELIBERA A.C. N. DEL



FRA

La **Comunità Montana** (PI 03114910122) con sede in Via Collodi n. 4 a Luino, rappresentata dal Presidente pro-temporenato/a , in data....., in esecuzione della deliberazione assembleare n..... del ..././...

E

Il **Comune** di (PI) con sede in Via n. a (VA), rappresentata dal Sindaco pro-temporenato/a , in data....., in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ..././...

Il **Comune** di (PI) con sede in Via n. a (VA), rappresentata dal Sindaco pro-temporenato/a , in data....., in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ..././...

Il **Comune** di(PI) con sede in Via n. a (VA), rappresentata dal Sindaco pro-temporenato/a , in data....., in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ..././...

Il **Comune** di(PI) con sede in Via n. a (VA), rappresentata dal Sindaco pro-temporenato/a , in data....., in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ..././...

Il **Comune** di(PI) con sede in Via n. a (VA), rappresentata dal Sindaco pro-temporenato/a , in data....., in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ..././...

Il **Comune** di(PI) con sede in Via n. a (VA), rappresentata dal Sindaco pro-temporenato/a , in data....., in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ..././...

Il **Comune** di(PI) con sede in Via n. a (VA), rappresentata dal Sindaco pro-temporenato/a , in data....., in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ..././...

Il **Comune** di(PI) con sede in Via n. a (VA), rappresentata dal Sindaco pro-temporenato/a , in data....., in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ..././...

Il **Comune** di(PI) con sede in Via n. a (VA), rappresentata dal Sindaco pro-temporenato/a , in data....., in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ..././...

Il **Comune** di(PI) con sede in Via n. a (VA), rappresentata dal Sindaco pro-temporenato/a , in data....., in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ..././...

.....



RICHIAMATI

- ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000 (*"Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali"*), sono di competenza del Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, primariamente rispetto ai servizi alla persona e alla comunità, all'assetto e all'utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;
- l'art. 23, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- l'articolo 24 del medesimo Decreto stabilisce, altresì, che ogni Comune eserciti, anche in forma associata, le funzioni amministrative sopra individuate, garantendo che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento e che presso la stessa sia istituito lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione ed il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzative, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale;
- con il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010, è stato approvato il *"Regolamento per la Semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive"*, ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla L. 133 del 6 agosto 2008;
- ai sensi dell'articolo 2 del medesimo Regolamento, vengono individuate finalità ed ambito di applicazione, individuando il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Viene, altresì, sancita l'obbligatorietà della presentazione al SUAP competente per territorio in cui si svolge l'attività, in modo esclusivamente telematico, delle domande, delle dichiarazioni, delle segnalazioni e delle comunicazioni concernenti le attività produttive e di prestazione dei servizi;
- in esecuzione al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, il Portale *"impresainungiorno"* consente agli utenti di ottenere informazioni sullo Sportello Unico Attività Produttive e mette a disposizione degli interessati un punto di accesso telematico che fa riferimento al Comune, ove intenda avviare o modificare la propria attività;
- ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 580 del 20 dicembre 1992, la Camera di Commercio svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di appartenenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle autonomie locali;
- ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.lgs. 160/2010, spettano al Comune le funzioni di SUAP, che possono essere



esercitate in forma singola o associata;

- l'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che spetta alle Comunità Montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni;
- con la D.G.R. n. 1702 del 3 giugno 2019, sono stati approvati gli *"Indirizzi regionali in materia di Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP)"* – Linee Guida di attuazione dell'art. 7 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11, con la quale si è, inoltre, definito di prevedere, con successivi provvedimenti deliberativi, l'attuazione di misure di accompagnamento a favore dei SUAP che si impegnino ad aderire agli indirizzi regionali approvati;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- Comunità Montana, ad esito della volontà aggregativa dei Comuni del territorio, ha istituito un "SUAP Associato", volta ad ottimizzare l'esercizio delle funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive nel contesto territorio della Comunità Montana Valli del Verbano in quanto assicura una migliore qualità del servizio ed il contenimento dei costi;
- ai fini dello svolgimento, in forma associata, di funzioni e servizi, è necessario procedere alla stipula di apposita Convenzione - ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 - così assicurando una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sul territorio interessato, oltre che un contenimento dei relativi costi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- i Comuni firmatari la presente Convenzione intendono accentrare nello Sportello Unico Attività Produttive, oltre alle attività proprie dello Sportello, anche i compiti istruttori e decisorii propri di ciascun Comune aderente, come meglio dettagliati nella presente Convenzione;
- i Comuni firmatari hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico Attività Produttive con deliberazione consiliare, esecutiva ai sensi di legge, approvando lo schema della presente Convenzione.

Tutto quanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

L'intero contenuto delle Premesse alla presente Convenzione si intende assunto quale presupposto del presente articolato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - OGGETTO

La presente Convenzione, redatta ai sensi dell'articolo 30 del "testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Associato Comunità Montana, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 160/2010.

L'attività, oggetto della presente Convenzione, verrà gestita dal SUAP Associato della Comunità Montana, in luogo e per conto dei Comuni aderenti, il cui dettaglio delle modalità di cui agli articoli a seguire.

Il SUAP Associato della Comunità Montana gestisce i procedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.lgs. 59/2010. Rientrano, altresì, nelle competenze del SUAP le procedure di



installazione di impianti per le comunicazioni elettroniche di cui al Dlgs.259/2003.

Il Comune intende accentrare nello Sportello Unico Attività Produttive, oltre alle attività proprie dello Sportello, anche i compiti istruttori e decisorii —salvo eccezioni sotto meglio precisate — proprie dell'Amministrazione Comunale, avendo riguardo ad istanze, SCIA o comunicazioni presentate dagli Utenti per l'esercizio o la variazione/cessazione delle attività economiche.

Inoltre, aderendo alla presente Convenzione, il Comune attribuisce alla Comunità Montana, in qualità di Ente Capofila del SUAP Associato —l'attività di verifica dei requisiti professionali e di onorabilità dei soggetti titolari alla presentazione delle pratiche allo Sportello Unico per le Attività Produttive, laddove richiesto dalla normativa di settore.

Avendo riguardo alle funzioni istruttorie e decisorie delegate dal Comune al SUAP della Comunità Montana, l'Amministrazione Comunale aderente svolgerà direttamente i seguenti adempimenti amministrativi:

- la regolazione delle attività commerciali (ad es. stesura ed approvazione di bandi e regolamenti vari...);
- la verifica della Carta di Esercizio dei venditori ambulanti;
- la verifica di aspetti di specifica competenza comunale (ad es. destinazioni d'uso, conformità urbanistica, etc.);
- la vigilanza ispettiva per appurare il mantenimento nel tempo dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività d'impresa da parte degli operatori economici, emanando anche eventuali provvedimenti inibitori;
- l'emanazione di atti per l'occupazione di suolo pubblico per eventi commerciali, mostre mercato, sagre, dehor, etc.

Sono esclusi dalla competenza del SUAP —ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 160/2010 —gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi.

Sono, altresì, esclusi dall'ambito di competenza del SUAP:

- l'assegnazione delle aree mercatali;
- l'assegnazione di posteggi mediante procedure di spunta;
- Sportello Unico Edilizia;
- Autorizzazioni inerenti cartelli di segnaletica stradale ai sensi dell'art. 23 del CdS;
- i progetti la cui realizzazione deve essere supportata dall'approvazione di un piano urbanistico attuativo.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 qualora un operatore economico avvii istanza per variante urbanistica di insediamenti produttivi, il Responsabile SUAP prenderà contatto con l'Ente comunale al fine di individuare il soggetto attuatore/esecutore e nel caso si individui Comunità Montana verrà predisposto apposito accordo che disciplini tempi, modi e costi; non disponendo l'Ente Montano di competenza in materia urbanistica l'onere complessivo inerente la gestione dell'eventuale istanza risulterà a carico integralmente ed unicamente dell'Amministrazione Comunale nella cui circoscrizione territoriale ricade l'intervento (a titolo esemplificativo: incarichi legali, tecnici, ecc).

Si sottolinea che la fase eventuale di VAS, di variante al PGT e di negoziazione del contributo straordinario dovuto dal privato o l'eventuale conversione in opere sono necessariamente articolate a livello comunale e non possono essere sostituite da decisioni dell'Ente montano.



I Comuni aderenti si impegnano, con la sottoscrizione della presente, ad uniformare eventuali Regolamenti comunali esistenti non conformi alla presente Convenzione che si configura quale disciplina speciale e, pertanto, prevalente.

Art. 3 FINALITÀ

La gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive costituisce uno strumento sinergico, mediante il quale i Comuni aderenti garantiscono l'unicità nella gestione e la semplificazione delle procedure.

L'organizzazione del servizio deve, in ogni caso, garantire economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Ad eccezione delle attività oggetto di gestione associata di cui alla presente Convenzione, sono fatti salvi ed impregiudicati i compiti e le attività in capo a ciascun Comune aderente e, conseguentemente, competenze e provvedimenti derivanti da questi ultimi.

Art. 4 PRINCIPI

L'organizzazione in forma associata dello Sportello Unico Attività Produttive deve essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- rispetto dei termini e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- rapida risoluzione di contrasti e/o difficoltà operative;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della sua semplificazione, con eliminazione degli adempimenti non strettamente necessari;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure, garantendo la telematizzazione;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza ed il miglioramento dell'attività di programmazione;
- uniformità fra i Comuni nell'adozione di strumenti digitali, nella gestione delle procedure amministrative e nelle materie oggetto della presente Convenzione;
- omogeneizzazione delle funzioni connesse alla gestione associata del SUAP.

In ogni caso, i Comuni aderenti si impegnano a dare attuazione al SUAP della Comunità Montana con spirito di leale collaborazione, teso al raggiungimento degli Obiettivi prefissati con la presente Convenzione, attraverso soluzioni che favoriscano il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.

Art. 5 CAPOFILA

L'Ente Capofila della presente convenzione è la Comunità Montana Valli del Verbano, di seguito "Comunità Montana".

Art. 6 FUNZIONI DEL SUAP ASSOCIATO

La gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive assicura, secondo le modalità indicate nella presente Convenzione, l'esercizio di funzioni di carattere:

- amministrativo, per la gestione dei procedimenti di cui al D.P.R. 160/2010;
- informativo, per l'assistenza e/o l'orientamento sia delle imprese, sia degli utenti, sia del personale dei Comuni aderenti alla presente Convenzione;
- relazionale per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni;
- promozionale, per la diffusione ed una migliore conoscenza delle potenzialità per lo sviluppo del territorio.



In particolare, allo SUAP, salvo quanto previsto all'art.2, svolgerà le seguenti funzioni:

- gestione telematica ed istruttoria delle pratiche;
- verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità degli istanti;
- provvede, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010, al controllo formale delle segnalazioni certificate d'inizio attività produttiva e delle istanze relative ai procedimenti ordinari;
- fornisce assistenza, oltre che agli utenti, anche ai singoli enti;
- supporta la corretta presentazione della pratica, fornendo agli utenti le indicazioni di base con particolare riferimento al procedimento automatizzato (Capo III D.P.R. 160/2010, per attività produttive e commerciali) nonché al procedimento ordinario (Capo IV D.P.R. 160/2010, per attività produttive e commerciali);
- gestisce e conclude i procedimenti presentati su impulso di parte (comunicazione, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, autorizzazione, etc.) o le procedure d'ufficio ed effettua le comunicazioni agli interessati e agli Enti coinvolti nel procedimento;
- organizza il servizio e gestisce la banca dati dei procedimenti con le informazioni e la modulistica necessarie per l'avvio o la modifica delle attività economiche;
- acquisisce dall'impresa tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento dei pareri/atti autorizzatori degli Enti terzi, secondo quanto segnalato al SUAP da questi ultimi, competenti per i rispettivi endoprocedimenti e, quando previsto, per il provvedimento finale;
- segue l'andamento dei procedimenti delle altre amministrazioni competenti coinvolte, relazionandosi direttamente con le stesse;
- sollecita le amministrazioni in caso di ritardi o inadempimenti;
- cura e/o provvede all'indizione delle conferenze dei servizi, laddove previsto dalle vigenti normative e laddove il Comune sia 'amministrazione procedente' ai sensi degli art. 14 e ss. della legge 241/1990;
- provvede ad accreditare i Comuni presso il portale "impresainungiorno.gov.it" e a mantenere aggiornati i dati pubblicati sullo stesso;
- fornisce ai Comuni gli strumenti per gestione telematica delle pratiche (Scrivania Ente Terzo di Impresainungiorno.gov.it) e le indicazioni necessarie per il corretto utilizzo degli strumenti;
- fornisce eventualmente supporto al Comune aderente nell'attività di adesione alla piattaforma PagoPA tramite l'accredimento al Portale delle Adesioni dell'AgID per l'attivazione e messa in esercizio del servizio;
- garantisce la conservazione a norma dei documenti mediante l'utilizzo della piattaforma camerale Impresainungiorno.gov.it nel rispetto a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
- possiede un Responsabile cui spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che la legge attribuisce allo SUAP;
- propone e gestisce il piano di formazione e cura la realizzazione, gestione e sviluppo della comunità professionale locale che coinvolge il personale dei comuni aderenti preposti all'evasione delle pratiche relative alle attività produttive, preoccupandosi di promuovere la partecipazione ad altre comunità professionali;
- La Comunità Montana, al fine di esercitare le funzioni di Ufficio Unico, gestisce una sezione del sito dell'Ente dedicato nel quale sono disponibili:
 - a) informazioni relative alle funzioni esercitate dallo SUAP;
 - b) servizi per la gestione delle segnalazioni d'inizio attività e dei procedimenti ordinari, in modo che sia garantita un'efficace gestione telematica dei rapporti con gli enti esterni e l'utenza, compresa l'informazione sullo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale delle istanze.



- programma e coordina iniziative per i comuni aderenti alla presente convenzione affinché sia garantita la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lettera a) e lettera a bis) del Decreto Legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, e all'art. 2, comma 2, del DPR 160/2010, e li assiste nella trasmissione dei dati necessari per l'accreditamento degli SUAP presso il Ministero per lo Sviluppo Economico;
- fornisce assistenza per l'adeguamento del sistema informativo (sito Comunità Montana Valli del Verbano) e telematico per l'efficace svolgimento dei procedimenti ordinari e l'acquisizione e controllo delle segnalazioni.
- fornisce assistenza per la redazione e il costante aggiornamento della Carta dei Servizi per tutti gli SUAP.

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP Associato della Comunità Montana. Gli altri uffici comunali e/o le altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte, interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o altri atti comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP Associato tutte le denunce, le domande, gli atti e/o la documentazione ad esse eventualmente presentati tramite il portale [impresainungiorno](#).

Art. 7 - SEDE DEL SERVIZIO

La sede centrale del servizio SUAP Associato della Comunità Montana è presso la sede amministrativa dell'Ente in qualità di Ente Capofila e Responsabile del SUAP Associato.

Art. 8 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è valida sino al 31.12.2028, a decorrere dal 01.01.2024.

L'eventuale sottoscrizione della Convenzione da parte di nuovi Comuni aderenti in un momento successivo, non influisce sulla durata quinquennale della stessa ed è subordinata al parere favorevole della Conferenza dei Sindaci.

È escluso il rinnovo tacito.

La validità della presente convenzione deve essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazione dell'organo competente, dalle amministrazioni aderenti.

Art. 9 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è aperta a successive adesioni da parte di altri Comuni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo e previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci di cui all'art.11

Ogni e qualsivoglia modifica alla presente Convenzione dovrà essere condivisa fra le parti e oggetto di specifica appendice, sottoscritta da tutti gli aderenti. Le appendici alla Convenzione si considerano, sin d'ora, parti integranti della stessa.

Art. 10 - DOTAZIONE ORGANICA

Il personale addetto al servizio SUAP è inserito nell'Area Tecnica della Comunità Montana e sarà costituito da:

- Responsabile del SUAP, individuato nel Dirigente della Comunità Montana in cui il SUAP è incardinato e con responsabilità degli aspetti organizzativi e gestionali del servizio;
- Responsabile del Servizio SUAP Associato, nominato con provvedimento del Dirigente della Comunità Montana corrisponde alla posizione organizzativa che ha la responsabilità di tutti i procedimenti del SUAP, fatta salva la possibilità di individuare, con specifico atto interno, ulteriori Responsabili dei singoli procedimenti;
- Responsabile del Procedimento (RUP) che ha la responsabilità dell'iter procedurale ed istruttorio delle pratiche, garantendo il rispetto dei tempi procedurali;
- Referenti istruttori, il personale preposti all'istruttoria ed alla gestione delle pratiche.

Il Responsabile del SUAP sovrintenderà alle fasi procedurali di competenza del SUAP e gli competeranno il controllo



sulle attività, le asseverazioni ed il rilascio dei provvedimenti finali, ai sensi di legge.

Art. 11 - CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3, oggetto della presente Convenzione.

La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al SUAP Associato della Comunità Montana o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti stessi.

La convocazione della Conferenza dei Sindaci è disposta dal Presidente della Comunità Montana, in qualità di Ente Capofila o suo delegato, anche a seguito di richiesta da parte di un quinto dei suoi componenti e almeno una volta all'anno. La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Assiste alla Conferenza, con funzioni di verbalizzante, il Dirigente competente della Comunità Montana o persona da questi delegata.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- vigila e controlla l'espletamento delle funzioni proprie del SUAP Associato della Comunità Montana e monitora il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 della presente Convenzione;
- formula proposte per le attività di carattere promozionale che dovranno essere attuate dal SUAP Associato della Comunità Montana;
- valuta i presupposti per i Comuni che intendono aderire alla presente Convenzione;

Art. 12 CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi degli SUAP rappresenta uno strumento d'informazione sui diritti dell'utenza e sulle caratteristiche dei servizi offerti in materia di attività produttive dagli SUAP.

La Comunità Montana fornisce assistenza per la redazione e il costante aggiornamento della Carta dei Servizi degli SUAP, che può essere pubblicata da tutti i comuni aderenti alla presente convenzione (sito istituzionale).

ART. 13 DOTAZIONI TECNOLOGICHE DEGLI ADERENTI ALLA CONVENZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Gli enti aderenti alla presente convenzione devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete, in modo da rendere agevole e costante il collegamento con l'utenza, fra di loro e con gli Enti esterni.

Gli Enti associati si impegnano a garantire i requisiti minimi, secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e dal relativo allegato tecnico, che si sostanziano nel possesso di:

- casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.);
- firma digitale;
- software per la lettura di documenti firmati digitalmente;
- sistema di protocollazione informatica;
- area riservata al SUAP all'interno del Portale istituzionale;
- registrazione nel portale www.impresainungiorno.gov.it.

ART. 14 DIRITTI ISTRUTTORI E FINANZIAMENTI

I servizi resi dal SUAP sono soggetti al pagamento di diritti istruttori da parte istante, i quali concorreranno all'abbattimento delle spese



correlate al costo del servizio di cui alla presente convenzione e delle spese generali dell'Ente capofila.

Qualora alla gestione associata dello SUAP dovessero essere concessi dei finanziamenti, questi dovranno essere utilizzati con criteri da concordare nell'ambito della Conferenza dei sindaci.

ART. 15 IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI

Ciascuno degli Enti associati s'impegna a organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione e a fornire, nell'ambito delle determinazioni della presente convenzione, tutte le informazioni, gli atti amministrativi e di pianificazione, i regolamenti, per garantire la collaborazione necessaria al buon andamento delle attività ed operare attraverso il portale di riferimento (www.impresaingiorno.gov.it).

Gli Enti s'impegnano altresì a stanziare, nei rispettivi bilanci, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Art. 16

RIPARTIZIONE DELLE SPESE FRA GLI ENTI ASSOCIATI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ENTE CAPOFILA

I rapporti finanziari tra i Comuni aderenti alla convenzione sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. Le spese rimborsate dai Comuni alla Comunità Montana per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione sono individuate nella missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità.

Le spese di cui alla Missione 14-4 verranno ripartite annualmente tra i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione secondo i seguenti parametri:

- € 0,20 per abitante con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno di competenza;

La quota residuale:

- 80% secondo il numero delle pratiche inerenti le attività produttive ed il commercio riferite al Comune di destinazione e all'anno di competenza;
- 20% proporzionalmente al numero delle pratiche inerenti le attività circensi, parchi divertimento e attrazioni di spettacolo viaggiante riferite al Comune di destinazione e all'anno di competenza;

Entro il **31 marzo** di ogni anno la Comunità Montana trasmetterà a ciascun comune la proiezione dei costi sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente.

Entro il **30 giugno** di ogni anno ciascun comune trasferirà l'acconto del 75% di quanto preventivato con conguaglio al 31 gennaio dell'anno successivo sulla base dei dati a consuntivo e previa comunicazione.

Nel caso di versamento effettuato oltre i termini stabiliti dovranno essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.

Art. 17 RECESSO, SCIoglimento, NUOVE ADESIONI E MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ADESIONE DI UN ENTE

E' possibile recedere dalla presente convenzione, con adozione di specifico atto consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e giustificino la sussistenza.



L'atto sopra specificato dovrà essere formalmente comunicato alla Comunità Montana entro il 30 giugno di ogni anno e il recesso è valevole a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.

L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

Il recesso di un Ente dalla presente convenzione non fa venir meno la gestione associata del servizio per quelli restanti.

La presente Convenzione cessa nel caso in cui sia espressa da parte di tutti gli Enti associati, con deliberazione dell'organo competente, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'adozione delle deliberazioni dei Consigli.

In qualsiasi momento è possibile l'adesione di ulteriori Comuni, che abbiano formalmente approvato il testo della presente convenzione, fatto salvo il parere favorevole della Conferenza dei sindaci.

Art. 18

TRATTAMENTO DEI DATI

Comunità Montana Valli del Verbano e i Comuni aderenti alla presente convenzione, nelle persone del Presidente pro-tempore e dei Rappresentanti Legali pro tempore dei Comuni (Sindaci), in relazione al trattamento dei dati personali oggetto della gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, "SUAP", si dichiarano contitolari, in considerazione della determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento stesso (Art.26 GDPR).

Con la presente Convenzione, Comunità Montana Valli del Verbano e i Comuni aderenti si impegnano a:

- garantire la conformità alle normative sulla privacy e alla legislazione in vigore;
- garantire la sicurezza e l'integrità delle informazioni, attuando e monitorando le misure di sicurezza informatiche necessarie;
- avere una gestione etica e responsabile delle informazioni, nell'ottica di salvaguardare i diritti e la riservatezza degli individui interessati.

La raccolta, l'elaborazione e la conservazione dei dati verranno effettuate esclusivamente per le finalità specifiche indicate all'art.2 del presente documento.

La presente convenzione dettaglia in modo chiaro gli scopi del trattamento dei dati, che devono essere limitati e pertinenti al contesto della collaborazione tra la comunità montana e i comuni aderenti alla gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, "SUAP".

I dati raccolti verranno comunicati a terzi solo per adempiere ad obblighi di legge e non verranno diffusi.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I dati raccolti, per la finalità indicate all'art.2 della presente convenzione saranno conservati per il tempo necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono acquisiti e verranno conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Qualora si rendesse necessario, Comunità Montana Valli del Verbano e i Comuni aderenti alla presente convenzione, avranno facoltà di spostare i server o avvalersi di società che erogano tali servizi anche in paesi extra-UE impegnandosi ad assicurare sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

I dati raccolti potranno essere resi accessibili per le finalità istituzionali del servizio associato e potrà essere richiesta dall'interessato: la rettifica, la cancellazione, la limitazione o l'opposizione al trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e **norme collegate**.



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

IL PRESIDENTE	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	
---------------	-------------------------------------	--

IL SINDACO DEL COMUNE DI	AGRA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	AZZIO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	BRENTA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	BREZZO DI BEDERO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	BRINZIO	
<i>IL SINDACO DEL COMUNE DI</i>	<i>BRISSAGO VALTRAVAGLIA</i>	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CASALZUIGNO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CASSANO VALCUVIA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CASTELLO CABIAGLIO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CASTELVECCANA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CITTIGLIO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	COCQUIO TREVISAGO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CURIGLIA CM	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	DUMENZA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	GEMONIO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	FERRERA DI VARESE	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	GERMIGNAGA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	GRANTOLA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	LAVENO MOMBELLO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	MACCAGNO CPEV	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	MASCIAGO PRIMO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	MESENZANA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	PORTO VALTRAVAGLIA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	TRONZANO LM	